# COMUNE DI PAESE
**PROVINCIA DI TREVISO**

**ORDINANZA N. 80 IN DATA 08-08-2018**

**Ufficio: POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER VEICOLI DI MASSA A P.C. SUPERIORE ALLE 3,5 t. ECCETTO CARICO E SCARICO SU VIA BIASUZZI - VIA TRE FORNI - VIA PIAVE - VIA MONSIGNOR D'ALESSI - VIA SOVERNIGO E VIE DI COLLEGAMENTO**

**Il Titolare di Funzioni Dirigenziali**

**CONSIDERATA** la necessità di aumentare il livello di sicurezza stradale del Comune di Paese evitando che il traffico dei mezzi pesanti transiti all'interno del centro abitato su zone densamente popolate;

**DATO** atto che le strade comunali del centro abitato hanno caratteristiche strutturali diverse rispetto a quelle provinciali e regionali che sono maggiormente indicate a sostenere il volume di traffico dei mezzi pesanti;

**RITENUTO** di circoscrivere il transito dei veicoli di massa a p.c. superiore alle 3,5 t. sulle strade comunali ai soli casi di necessità di carico scarico o ad autorizzati;

**RAVVISATA** la necessità di abbassare i livelli di inquinamento atmosferico e acustico di alcune aree del centro abitato di Paese maggiormente popolate (Castagnole, centro abitato di Paese e zona di Sovernigo) e quindi di adottare il presente provvedimento anche quale misura di risanamento e miglioramento della qualità dell'aria in centro abitato anche in considerazione delle recenti normative europee (in particolare della Direttiva Europea 2008/50/Ce del 21 maggio 2008);

**VISTO** l'art. 5 comma 3, del D.L.vo 30.04.1992, n. 285;

**VISTO** l'art. 6 comma 4 lettera b) e comma 5 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285, che attribuisce all'ente proprietario della strada di stabilire, con propria ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

**VISTO** l'art. 7 comma 1, lettera a), del predetto D.L.vo n. 285/92, che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza stradale;

**ATTESTATA** la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento aziendale;

**VISTA** la determinazione n. 56 del 18.06.2018 con la quale il Dirigente dell'Area "Gestione del Territorio" ha assegnato l'incarico di titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità delle istruttorie e di ogni altro adempimento inerente i procedimenti di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7, del D.L.vo 30/04/1992, n. 285, e gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, che fissano le disposizioni per la chiusura delle strade e il disciplinare tecnico relativo agli schemi della segnaletica temporanea previsto nel D.M. 10/07/2002;

**VISTO** l'art. 107 comma 3 T.U. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti – responsabili di servizio l'adozione degli atti amministrativi e più in generale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

**O R D I N A**

di istituire **"il divieto di transito autocarri di massa a p.c. superiore a t. 3,5",** sulle seguenti strade comunali **escluso carico scarico** (comprovato da idonea documentazione di trasporto) **e autorizzati** in :

- **Via Treforni**
- **Via Biasuzzi**
- **Via IV Novembre**
- **Via Maso**
- **Via Monsignor D'Alessi**
- **Via Pirandello e Via Ongarine**
- **Via Valeri**
- **Via Gasparini (dalla rotonda di Porcellengo sino a Via IV Novembre)**
- **Via Sovernigo**
- **Via Trieste (tra via IV Novembre e Via Sovernigo)**

La presente ordinanza ha effetto **dal giorno 08 Agosto 2018** e resa esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico LL.PP.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza costituisce anche revoca di precedenti provvedimenti qualora di contenuto contrastante

**DISPONE**

L'installazione della prescritta segnaletica, secondo le disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione sarà curata dall'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Paese, che avrà cura di indicare a tergo dei rispettivi segnali gli estremi del presente provvedimento.
Gli organi addetti al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- all'Albo Pretorio del Comune di Paese (TV), perché sia resa nota al pubblico;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Paese, per opportuna conoscenza;
- all'Ufficio Tecnico Comunale di Paese (TV), per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti che vorrà adottare;

Gli appartenenti alle forze di polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della regolare osservanza di quanto indicato nel presente dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. Per le trasgressioni trovano applicazione gli artt. 6 e 7 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

A norma degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avvisa che gli interessati hanno facoltà di presentare eventuali istanze di autotutela.

La presente ordinanza si intende revocata qualora la manifestazione non abbia luogo per motivi sopravvenuti e l'efficacia può essere sospesa ricorrendo i presupposti di cui all'art. 21 quater della legge 241/1990.

A norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si indica quale Responsabile dell'istruttoria e del procedimento: Vice Comm. Dott. Davide Barbieri

**Il Titolare di Funzioni Dirigenziali**
Vice Comm. Dott Davide Barbieri
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*